

# *Sulle graduatorie decide il giudice ordinario*

Le controversie riguardanti la gestione delle graduatorie permanenti rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario e non del giudice amministrativo. Lo ha stabilito la Corte di cassazione a sezioni unite, con la sentenza numero 14290 del 20 giugno 2007.

La pronuncia è intervenuta a seguito di un regolamento di giurisdizione richiesto da un ricorrente, per giungere alla risoluzione di un conflitto negativo di giurisdizione tra giudice amministrativo e giudice ordinario. Il ricorrente, infatti, aveva adito sia il Tribunale amministrativo regionale che il giudice ordinario e, in entrambi i casi, il ricorso era stato rigettato.

Il caso riguardava un lavoratore appartenente al personale Ata, che aveva intentato l'esperimento dell'azione giudiziale chiedendo l'annullamento di un provvedimento di rettifica, di cui era stato oggetto in riferimento a una graduatoria permanente in cui era inserito.

E a questo proposito nessuno dei giudici aditi si era dichiarato competente. Di qui il regolamento di competenza, che si concludeva con l'affermazione della giurisdizione del giudice ordinario.

Secondo le sezioni unite, la giurisdizione amministrativa sulle controversie inerenti a procedure concorsuali per l'assunzione, contemplata dal decreto legislativo numero 165 del 2001, articolo 63, comma 4, è limitata a quelle procedure che iniziano con l'emanazione di un bando e sono caratterizzate dalla valutazione comparativa dei candidati e dalla compilazione finale di una graduatoria, la cui approvazione, individuando i «vincitori», rappresenta l'atto terminale del procedimento. E dunque non vi resta compresa la fattispecie dell'inserimento in apposita graduatoria di tutti coloro che siano in possesso di determinati requisiti (anche derivanti dalla partecipazione a concorsi) e che è preordinata al conferimento dei posti lavoro che si renderanno disponibili. Ciò perché l'assenza di un bando, di una procedura di valutazione e, soprattutto dell'atto di approvazione, colloca l'ipotesi fuori della fattispecie concorsuale e comporta che sia il giudice ordinario a tutelare la pretesa all'inserimento e alla collocazione in graduatoria.

Pretesa che ha a oggetto la conformità a legge degli atti di gestione nella graduatoria utile per l'eventuale assunzione. In altre parole, il mero inserimento in una graduatoria, volta all'assunzione degli aventi titolo individuati secondo il principio del merito, non può configurarsi alla stregua di un concorso. E, dunque, le relative operazioni di gestione non possono che rientrare nella giurisdizione del giudice ordinario. La pronuncia non mancherà di far discutere gli addetti ai lavori. Tanto più che non sono rari i casi in cui il giudice amministrativo decide su questioni riguardanti l'attribuzione di punteggi nelle graduatorie permanenti, ora a esaurimento.

Resta il fatto che la fonte è autorevolissima e, quindi, la sentenza servirà a orientare avvocati e magistrati all'atto della trattazione di questo genere di controversie.



**Corte di cassazione**